



CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
AGGIORNAMENTO
PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Anni 2015-2017

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

SOMMARIO

Presentazione

- 1. Contenuti ed obiettivi**
- 2. Limiti alla trasparenza**
- 3. Soggetti responsabili per la pubblicazione dei dati**
- 4. L'O.I.V.**
- 5. Attuazione del Programma**
- 6. Misure in materia di trasparenza**
 - 6.1 Modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni**
 - 6.2 Informatizzazione**
 - 6.3 Pubblicazione dati ulteriori**
 - 6.4 Iniziative di comunicazione della Trasparenza**
 - 6.5 Formazione**

Presentazione

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è un programma a scorrimento ad approvazione annuale, per cui il Programma triennale 2015 – 2017 costituisce l'aggiornamento del primo Programma Triennale 2014 – 2016, approvato, su proposta del Responsabile della Trasparenza, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il 31 gennaio 2014 ed è stato predisposto tenendo conto di quanto indicato nella Delibera ANAC n. 50/2013, integrato con le novità legislative successivamente intervenute.¹

Il presente documento è stato portato all'attenzione di tutti gli stakeholders tramite la pubblicazione in evidenza sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

1. Contenuti ed obiettivi

Il Programma indica le principali azioni che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia intende seguire nell'arco del triennio 2015-2017 in tema di trasparenza, in sinergia con il Piano triennale della prevenzione della corruzione.

Vi sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di comunicazione, le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e in generale l'adeguatezza dell'organizzazione interna agli adempimenti previsti dalla legge.

Esso inoltre mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione che rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa dei dati attraverso il web.

Il costante miglioramento del sistema, la manutenzione e l'aggiornamento delle informazioni e dei singoli dati, l'ampliamento del ricorso agli strumenti telematici, costituiscono gli indirizzi di fondo del Programma, ai quali occorre guardare, con gli interventi annuali di aggiornamento.

Gli obiettivi di trasparenza indicati nel Programma non sono pertanto solo quelli di favorire la conoscenza da parte dei cittadini delle attività e dei servizi resi dal Consiglio, che costituiscono obbligo di legge, ma anche quelli di promuovere il miglioramento della propria organizzazione.

Va ricordato come il Programma sia delineato come uno strumento di programmazione autonomo e distinto rispetto al Piano per la prevenzione della corruzione, pur essendone una sezione. Proprio in considerazione dello stretto raccordo tra i due strumenti programmatici e delle proprie peculiarità organizzative e funzionali, il Consiglio ha ritenuto di far coincidere nella persona del Segretario generale le figure di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della Trasparenza.

Si evidenzia, inoltre, che tutta l'attività del Consiglio è stata orientata a garantire un livello di trasparenza e legalità adeguato alle esigenze della collettività ancor prima dell'obbligo normativo introdotto dal d.lgs.

¹ Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 "misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

33/2013: si consideri, infatti, solo a titolo di esempio, che già da tempo i lavori dell'Assemblea legislativa sono trasmessi in diretta televisiva sul sito web istituzionale.

Nell'allegato sono individuati i contenuti degli obblighi di pubblicazione, i riferimenti normativi, la tempistica per l'aggiornamento dei documenti, nonché la struttura dirigenziale responsabile per la pubblicazione ovvero della trasmissione dei flussi informativi. E' inoltre esplicitata la riferibilità o meno al Consiglio regionale degli obblighi previsti, in considerazione delle sue competenze istituzionali.

2. Limiti alla trasparenza

Gli adempimenti di pubblicazione, oltre che al rispetto dell'articolo 4 del d.lgs. 33/2013, sono soggetti alle prescrizioni contenute nel d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si ricorda che l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014, ha adottato le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", dove si precisa che, laddove sussista per l'Amministrazione un obbligo di pubblicare un atto o un documento sul sito istituzionale, è necessario verificare caso per caso se i dati e le informazioni personali eventualmente presenti in tali atti o documenti debbano essere o meno oscurati, in considerazione del fatto che le P.A. sono tenute ad evitare la pubblicazione di dati personali ove sia possibile perseguire finalità di trasparenza mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

La diffusione di dati personali è, in sostanza, consentita solo se questi ultimi siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati (art. 11 d.lgs. 196/2003 Codice della Privacy) e risulta possibile solo rendendo anonimi i dati personali eventualmente presenti, oscurando, quindi, il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possano consentire, anche indirettamente, l'identificazione.

3. Soggetti responsabili per la pubblicazione dei dati

Ciascun dirigente è responsabile della completezza, della veridicità, della tempestività, dell'aggiornamento e della pubblicazione dei documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Ove la pubblicazione venga materialmente attuata dagli uffici della Segreteria generale, in ogni caso ciascun dirigente che ha trasmesso i dati al suddetto ufficio è tenuto a verificarne l'avvenuta corretta pubblicazione.

Il Responsabile della Trasparenza svolge, come previsto dall'articolo 43 del d.lgs. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione attraverso un monitoraggio. Qualora nella sua attività periodica di verifica riscontri inadempimenti o ritardi nella pubblicazione dei dati, sollecita formalmente il dirigente della struttura interessata, portandone a conoscenza l'O.I.V., e assegnando un tempo massimo per adempiere. In caso di mancato rispetto del termine, procede con una segnalazione all'O.I.V., all'Ufficio di Presidenza e all'ANAC.

4. L'O.I.V.

L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica il corretto adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza e, come previsto dall'art. 44 del d.Lgs. n. 33/2013, *"la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 10 del d.Lgs. n. 33/2013 e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori"*.

Gli esiti di tali verifiche sono pubblicati sotto forma di attestazioni nella Sezione Amministrazione Trasparente, Disposizioni generali, "Attestazioni OIV o struttura analoga".

5. Attuazione del Programma

Nel corso del 2014 è proseguita l'attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni obbligatori nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consiglio regionale: si è cercato di assicurare una parte significativa degli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti.

Mediante la predisposizione e la pubblicazione di apposita modulistica, è stata data inoltre piena attuazione all'"accesso civico", importante strumento di partecipazione e controllo sociale del rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento, diretto a supportare il Consiglio nel controllo del proprio operato, con la pubblicazione di una pagina nella quale sono presenti tutte le informazioni necessarie per potersi avvalere di tale diritto, nonché i moduli utilizzabili per avanzare richiesta di accesso civico.

Al fine di diffondere la cultura della trasparenza tra il personale, sono stati realizzati due incontri formativi che hanno visto la partecipazione di quasi tutti i dipendenti e i collaboratori del Consiglio ed è stata autorizzata la partecipazione dei funzionari della struttura a supporto del Responsabile della Trasparenza ad alcune iniziative formative specialistiche.

Nella sezione "Altri contenuti", alla voce "ex consiglieri", sono stati pubblicati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, i dati relativi agli assegni vitalizi, essendo tali assegni intrinsecamente correlati all'aver esercitato il mandato di consigliere regionale.

6. Misure in materia di trasparenza

6.1 Modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni

Nell'arco del triennio 2015-2017, il Consiglio regionale proseguirà l'attività di pubblicazione e aggiornamento dei dati secondo l'alberatura prevista dalla normativa vigente e, al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni oggetto di pubblicazione, i dirigenti responsabili individueranno almeno un referente per ogni struttura.

Non essendo stato specificato dal legislatore il concetto di tempestività, con il presente Programma si ritiene che laddove sia prevista la tempestività, la pubblicazione sarà effettuata entro 10 giorni dalla disponibilità del dato.

Per i dati soggetti all'aggiornamento trimestrale o semestrale o annuale, la pubblicazione andrà effettuata entro 15 giorni dalla disponibilità degli stessi, allo scadere del trimestre, del semestre o dell'annualità.

Nel corso del 2014, l'inserimento di documenti, dati e informazioni su "Amministrazione trasparente" è avvenuto ad opera della struttura a supporto del Responsabile della Trasparenza e di una specifica struttura (P.O. "Comunicazione") incardinata nella Segreteria generale, cui venivano trasmessi tali documenti. Si ritiene ora che la pubblicazione dovrà tempestivamente essere curata direttamente dalla struttura competente, a cura del dirigente responsabile, individuata in relazione a ciascuno specifico obbligo di pubblicazione indicato nella tabella allegata.

In tal senso, la Segreteria generale e ogni Servizio provvederanno, ciascuno in base alle rispettive competenze, all'individuazione di almeno un dipendente incaricato della pubblicazione dei documenti trasmessi, con modalità che assicurino la tracciabilità dei flussi informativi, da parte della struttura competente.

Soltanto in via residuale la P.O. "Comunicazione" provvederà, su richiesta, all'inserimento.

Per consentire la necessaria organizzazione da parte degli uffici per porre in essere la procedura di pubblicazione descritta, il Responsabile della Trasparenza elaborerà un documento per pianificare ulteriormente la procedura.

6.2 Informatizzazione

Ugualmente allo scopo di garantire una sempre maggiore qualità e tempestività delle pubblicazioni richieste dal d.lgs. 33/2013, si implementeranno le azioni per assicurare l'informatizzazione dei processi di raccolta e pubblicazione dei dati, con una revisione dell'applicativo in uso e mediante lo sviluppo di nuove funzionalità del sistema teso al superamento delle modalità manuali di inserimento dei dati.

6.3 Pubblicazione dati ulteriori

Si prevede la pubblicazione di dati ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli previsti:

- provvedimenti amministrativi: sebbene la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi costituisca già un obbligo di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013, la scelta è ora quella di pubblicare l'atto in forma integrale, comprensivo degli allegati. L'obbligo è collocato nella sezione "attività e procedimenti" e la pubblicazione avverrà nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo ai dati personali sensibili e giudiziari, nonché delle linee guida adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014.
- atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati: saranno pubblicati anche se di importo inferiore ai mille euro. L'obbligo è collocato nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".

6.4 Iniziative di comunicazione della trasparenza

Verranno messi in atto, inoltre, iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione del P.T.T.I. e dei dati pubblicati e si organizzerà almeno una “giornata della Trasparenza”, in cui poter presentare l’aggiornamento del Programma triennale della trasparenza ai principali stakeholders.

6.5 Formazione

Il Piano di formazione 2015 – 2017, in corso di redazione, provvederà ad assicurare ai dipendenti e ai collaboratori del Consiglio regionale un costante e aggiornato apporto formativo sui temi della trasparenza e della legalità con le novità legislative nel frattempo intervenute.